

DL Energia: la Camera avvia i lavori, guida alle norme

Dalla tutela alla gas/energy release passando per le FER fino al deposito nucleare: cosa c'è nel provvedimento. La prossima settimana le audizioni a Montecitorio, entro l'8 gennaio gli emendamenti

Con le relazioni introduttive dei relatori Andrea Barabotti (Lega) e Francesco Battistoni (FI), è partito il 14 dicembre l'esame del DL Energia n. 181/2023 da parte delle commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato all'8 gennaio, pertanto i lavori per la conversione del provvedimento entreranno nel vivo solo dopo la pausa natalizia.

E, alla luce delle importanti norme contenute nel testo, dei primi commenti delle forze dell'opposizione e delle reazioni degli operatori coinvolti dalle disposizioni, si preannuncia un dibattito ad alta tensione.

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, padre del decreto, rispondendo a una domanda di QE a margine dell'evento Enea del 14 dicembre, ha detto che non c'è chiusura a modifiche: se ci sono “contributi positivi non c'è il blocco assoluto, ma devono essere contributi positivi”, ha precisato il responsabile del MASE.

Da parte dei relatori per ora prevale cautela su eventuali correzioni, come emerge dall'intervista rilasciata a QE (leggi l'articolo a parte).

La fase emendativa dei lavori parlamentari sarà preceduta da un giro di audizioni che, come anticipato, si svolgeranno la prossima settimana. Il DL Energia ha fatto parlare di sé fin qui soprattutto per le norme sul fine tutela, oggetto anche di un confronto con la Ue e di sorprese dell'ultimo minuto sui tempi del percorso.

Così come per le norme su energy e gas release, a lungo auspiccate dagli energivori. Ha già fatto discutere molto anche l'articolo sulle compensazioni FER per le Regioni, criticato da ANEV e ANIE. Contro la disposizione ha preso posizione il 14 dicembre nella seduta delle commissioni anche Angelo Bonelli (AVS) parlando di “tassa odiosa sulle energie rinnovabili” ed Enrico Cappelletti (M5S).

Ma sono tante altre le norme di rilievo previste dal provvedimento che contiene in tutto 21 articoli divisi in due Capi: il primo – composto da 14 articoli – è dedicato alle disposizioni sull'energia e il secondo a “misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.5.2023”.

Vediamo articolo per articolo le novità del DL Energia. Aiuti per energivori e strategicità rigassificatori onshore.

L'art. 1 disciplina la cosiddetta energy release. Entro l'8 febbraio 2024 il Mase dovrà predisporre un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità Fer da parte dei 3.800 "elettrivori" potenzialmente interessati. Fino al 2030 è prevista una preferenza in capo a tali progetti nel caso di più istanze concorrenti sulla medesima superficie. Le imprese potranno chiedere al Gse un'anticipazione per 36 mesi di una parte dell'energia Fer e delle relative garanzie di origine, mediante contratti per differenza a due vie. La relazione tecnica ipotizza un impatto di 1-1,2 mld € sulla componente Asos (più 200 mln € di GO).

L'art. 2 sostituisce l'articolo 16 del DL 17/2022 in tema di gas release per superare le criticità della disciplina. In primis i limiti al prezzo (tra 50 e 100 €/MWh) che vengono rimossi. L'obiettivo è riservare "in via prioritaria" ai soggetti gasivori il gas estratto dalle concessioni upstream nazionali (con alcune deroghe ai divieti nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette). Tramite asta, i produttori mettono a disposizione del Gse un quantitativo di diritti sul gas a un prezzo pari al costo "asseverato" per 5 anni. Il Gestore stipula con ciascun cliente finale un contratto per differenza rispetto al Psv, al prezzo definito in asta. Infine, il comma 2 dell'articolo 2, qualifica come strategici i terminali di rigassificazione onshore (Porto Empedocle e Gioia Tauro).

Centrali termoelettriche e pianificazione FER. Per agevolare la sostituzione dei sistemi di raffreddamento ad acqua delle centrali termoelettriche sopra i 300 MW con sistemi di condensazione ad aria (in ottica siccità), l'articolo 6 dispone che l'intervento sia subordinato alla sola comunicazione preventiva al Mase, con semplificazioni in termini di Via e Aia.

L'articolo 9 prevede invece che Terna predisponga entro il 7 giugno 2024 un Portale digitale che consenta a MASE, MIC, ARERA e Regioni l'accesso agli interventi di sviluppo della RTN e alle richieste di connessione, al fine di garantire la programmazione efficiente e coordinata di rete, FER e accumuli. Il fine tutela nel retail

L'articolo 14 rinvia dall'11 dicembre al 10 gennaio le aste per il Servizio a tutele gradualistiche dei clienti elettrici domestici non vulnerabili e stabilisce che il servizio di vulnerabilità sia disciplinato da ARERA entro l'8 febbraio 2024, con assegnazione

tramite asta per massimi 4 anni. Per i vulnerabili AU manterrà l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso. Sul fronte clausola sociale, l'articolo prevede che i costi relativi ai servizi di contact center restino a carico dei venditori in tutela (comunque nell'ambito del meccanismo Arera per la copertura dei costi efficienti) sino alla conclusione delle aste per il servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore. 7 Il comma 5 prevede che l'addebito diretto autorizzato dal cliente per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore Stg o di vulnerabilità. Il comma 7 prevede che AU monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate ai clienti nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti Stg e che l'Arera trasmetta alle Commissioni parlamentari una relazione con cadenza annuale. Infine, viene stanziato un mln € per la campagna informativa che dovrà svolgere l'AU.

Rinnovabili e clima.

La normativa sulle rinnovabili contenuta nel DL si apre con la geotermia, oggetto dell'articolo 3. Il decreto proroga le concessioni geotermoelettriche in essere, spostando la scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Per queste concessioni si fissa anche nuovo termine per la gara: due anni prima della scadenza. Il concessionario uscente può poi presentare, entro giugno 2024, un Piano pluriennale per gli investimenti. Se approvato, consente di rimodulare la concessione.

L'articolo 4, come detto, è uno dei più discussi di tutto il provvedimento e interessa le cosiddette "compensazioni FER" per le Regioni. La natura della norma è quella anticipata da QE a ottobre e per comprenderla può essere utile scorporarla in tre parti: principio, finanziamento e attuazione. Il principio cardine è che le Regioni da tempo chiedono fondi compensativi per ospitare le rinnovabili. Il dibattito aveva ripreso quota nella primavera di quest'anno, trainato soprattutto da Sicilia e Basilicata. La norma più che una compensazione appare come una premialità, anche se il senso non cambia. Al MASE verrà infatti creato un fondo ad hoc da ripartire tra le Regioni: 200 mln € all'anno dal 2024 al 2032. Sarà finanziato tramite due canali: una quota dai proventi delle aste CO₂ e un'altra dal contributo che sarà versato dai titolari di impianti superiori ai 20 kW. Questo contributo è dovuto per i primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto ed è rivolto a chi ha acquisito

il titolo per la costruzione tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. C'è infine l'attuazione di questa norma, che sarà gestita dal Gse. Per attivarla serve innanzitutto una convenzione tra ministero e Gestore. Poi quest'ultimo curerà tutto il processo. Parallelamente si dovrà procedere con la complessa tela dell'attuazione tra il livello centrale e i territori. Innanzitutto, è da tenere a mente che l'operatività di questa norma è subordinata all'avvio di quella sulle aree idonee. Almeno per il 2024, infatti, non saranno sbloccati i fondi alle Regioni che non avranno provveduto a emanare la Legge regionale sulle aree idonee. La ripartizione delle risorse avverrà tramite un decreto del MASE, su cui servirà l'intesa della Conferenza Unificata. Nel capitolo "rinnovabili" rientra anche l'introduzione di un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 5. Fino a quando questo meccanismo non sarà a regime, e comunque non oltre la fine del 2024, agli impianti da bioliquidi sono applicati i prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA.

Per **l'eolico offshore**, invece, è stata introdotta una norma di medio-lungo termine (articolo 8). L'obiettivo è creare un polo strategico nazionale in due porti del Mezzogiorno, dove far convergere le competenze su progettazione, produzione e assemblaggio per le piattaforme galleggianti. I due siti saranno selezionati dopo che le autorità portuali avranno partecipato alla manifestazione d'interesse.

Per il fotovoltaico, l'articolo 12 attribuisce all'Enea il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, per realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato (leggi la notizia dedicata).

Infine, l'articolo 13 stabilisce un rifinanziamento del Fondo italiano per il clima: 200 mln € per il 2024. CCS e teleriscaldamento

All'articolo 7 del provvedimento sono contenute novità in materia di CCS: in sintesi si modifica il decreto legislativo n. 162/2011 introducendovi norme per le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂ e procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di tali programmi, autorizzazioni che verranno concesse dal MASE con procedimento unico nel cui ambito viene acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DL Energia si predisporrà inoltre uno studio per effettuare la ricognizione della

normativa relativa allo stoccaggio di CO₂ e definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera relativa a cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio della CO₂.

All'articolo 10 il DL Energia stanZIA 96,7 milioni di euro per finanziare i 15 progetti di realizzazione o ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento selezionati dal MASE (la lista complessiva era di 29 iniziative) ma poi esclusi dai fondi PNRR perché, secondo la Commissione Ue, incompatibili con il rispetto del principio Dnsh. Per il Governo sono comunque progetti meritevoli di finanziamento che sarà coperto con i proventi delle aste CO₂, maturati nel 2022, di competenza del MASE. Autocandidature per il deposito nazionale rifiuti nucleari

All'articolo 11 il DL Energia apre infine alla possibilità per i territori delle aree presenti nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee (CNAI) di presentare la propria autocandidatura ad ospitare il Deposito nazionale ei rifiuti radioattivi e il Parco tecnologico. Possono farsi avanti anche il ministero della Difesa per le strutture militari interessate e gli enti 8 territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI. Per candidarsi ci sono 30 giorni di tempo a partire dalla pubblicazione dell'elenco delle 51 zone ritenute idonee, pubblicazione avvenuta il 13 dicembre. Sempre all'articolo 11 si dispone uno stanZIamento di 1 milione di euro annui dal 2024 per il riconoscimento di misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali che ospiteranno il Parco tecnologico.

Romina Maurizi, Carlo Maciocco e Alfredo Spalla
QE, 15-12-2023